

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2333 del 08/05/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CALCESTRUZZI S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di conglomerati cementizi ubicato in Via Cassola Traversa snc, Loc. Monteveglio, 40053, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2414 del 08/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CALCESTRUZZI S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione di conglomerati cementizi ubicato in Via Cassola Traversa snc, Loc. Monteveglio, 40053, Comune di Valsamoggia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CALCESTRUZZI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di conglomerati cementizi sito a Valsamoggia, in via Cassola Traversa snc, Loc. Monteveglio, 40053, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017, con scadenza di validità in data 26/1/2032, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Valsamoggia** con provvedimento prot. n. 4548 del 27/1/2017, e successivamente volturato a favore di Calcestruzzi S.p.A. con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-1137 del 08/03/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (proseguimento senza modifiche). Soggetto competente Comune di Valsamoggia;
 - b) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di seconda pioggia (acque meteoriche di dilavamento non contaminate). Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (proseguimento senza modifiche). Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - d) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica (proseguimento senza modifiche). Soggetto competente Comune di Valsamoggia.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. del DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017, con scadenza di validità in data 26/1/2032, ed il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2022-1137 del 08/03/2022 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C e D al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

- 6) Obbliga la CALCESTRUZZI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La CALCESTRUZZI S.p.A., C.F. e P.IVA 01038320162, con sede legale in via Stezzano n. 87, CAP 24126, Bergamo per l'impianto sito a Valsamoggia, in via Cassola Traversa snc, Loc. Monteveglio, CAP 40053, ha presentato, nella persona di Lorenzo Ferrari, in qualità di procuratore speciale di CALCESTRUZZI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 7/10/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il citato S.U.A.P. competente, con propria nota acquisita agli atti di Arpaee con prot. 174338 del 24/10/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 35702/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 103223 del 24/11/2022, agli atti di Arpaee prot. 193574 del 24/11/2022, ha trasmesso ad Arpaee ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpaee - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 70994 del 21/4/2023, ha trasmesso ad Arpaee - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Valsamoggia per le matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico entrambe in proseguimento senza modifiche, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 221,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0,00;

All.B - matrice scarico acque di seconda pioggia (acque meteoriche di dilavamento non contaminate) in acque superficiali pari a € 221;

All.C - proseguimento senza modifiche emissioni in atmosfera pari a € 0,00;

All.D - proseguimento senza modifiche impatto acustico pari a € 0,00.

Bologna, data di redazione 8/5/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CALCESTRUZZI S.p.A. ubicato in Via Cassola Traversa snc, Loc.
Montevoglio, 40053, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc. Montevoglio, via Cassola Traversa e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con parere favorevole Protocollo 64656/2016 agli atti di Arpae prot. 24462 del 22/12/2016 e da Hera S.p.A. con parere prot. 103223 del 24/11/2022 agli atti di Arpae prot. 193574 del 24/11/2022; tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 7/10/2022.

Pratica Sinadoc 35702/2022. Documento redatto in data 8/5/2023



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di betonaggio e vendita di calcestruzzo pronto all'uso, sito in VIA CASSOLA traversa, Località Monteveglio, comune di Valsamoggia (BO), ditta richiedente "Granulati Donnini SpA". (Pratica n. 1616/16).

Vista la documentazione, pervenuta allo scrivente Servizio Ambiente con prot. n. 44256/2016 e successiva integrazione prot. n. 62493/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto del parere rilasciato da Hera S.p.a. pervenuto al prot. n. 47663 del 14/09/2016;

Dato atto che:

- trattasi di istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento per il volume di prima pioggia;
- trattasi di istanza di richiesta di autorizzazione di emissioni in atmosfera di cui all'art. 272;
- l'insediamento ricade in zona in zona provvista di pubblica fognatura.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di l'impianto di Via Cassola Loc. Monteveglio, distinto catastalmente al Foglio 15 Mappale 5 Sezione Monteveglio M320C è ubicato in parte nel sistema insediativo - ambiti in corso di trasformazione AR.e - Ambiti di trasformazione in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (Piani di recupero convenzionati in corso di attuazione) art. 4.3.1. Norme RUE ed in parte nel sistema naturale e ambientale - territorio rurale - ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico art. 4.6.3. Norme RUE;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

b) la matrice rumore

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata con deliberazione del C.C. n. n.11 del 25/02/2016, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

acque reflue domestiche

tali reflui sono immessi in fognatura per le acque nere;

acque meteoriche di dilavamento per il volume di prima pioggia

1. l'acqua viene immessa nel ciclo produttivo in fase di miscelazione con inerti e cemento, successivamente tutta l'acqua recuperata dalle betoniere, viene riutilizzata, previa decantazione, nel ciclo produttivo e non si ha scarico di acqua di processo;
2. lo scarico terminale risulta costituito dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, trattate per il volume della prima pioggia in impianti di sedimentazione primaria/disoleatura;
3. le acque meteoriche, dopo il trattamento di cui sopra, sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore intercomunale di Bazzano;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", richiesta dalla ditta "Granulati Donnini SpA", con sede legale in Modena (MO) Località San Damaso Via Cave Montorsi n.27/a, in relazione all'insediamento industriale esercente l'attività di betonaggio e vendita di calcestruzzo pronto all'uso, sito in via Cassola traversa, località Monteveglio - Comune di Valsamoggia (BO), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 25/02/2016 e dalla classificazione Acustica del Comune di Valsamoggia vigenti;
- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento, per il volume di prima pioggia, ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico indicato in planimetria "S1", i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;

- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 – 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche non contaminate (acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche raccolte dalle coperture), sarà consentito solo dopo valutazione della impossibilità di recapito in corpo idrico di superficie.
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
- in adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Siano fatti e salvi i diritti di terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Cremonini Stefano

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
Piazza Berozzi n°3
40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA BO
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Modena, 24 novembre 2022
Prot. n. 0103223/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooibo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: Data prot.: **25/10/2022** Num. prot.: **92963**
PA&S 75/2022

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata a DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017 (originariamente intestata a Granulati Donnini, poi volturata con DET-AMB-2022-1137 del 08/03/2022) - impresa "CALCESTRUZZI SPA" per l'impianto ubicato in via Cassola – località Monteveglio - Valsamoggia. Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro – Suap Associato Prot. Pg 5440 del 03/02/2022 – Pratica n. 271/2022

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA matrice scarichi in pubblica fognatura presentata dal Signor Andrea Zecchini codice fiscale ZCCNDR79L29G388E, in qualità di rappresentante legale della ditta "**CALCESTRUZZI S.P.A.**" P.IVA/Cod. Fiscale 01038320162 con sede legale in via Stezzano n.87 a Bergamo e stabilimento produttivo in via Cassola n. 19/1 in comune di Valsamoggia (BO), loc. Monteveglio, inerente all'attività di produzione di calcestruzzi preconfezionati e di calcestruzzi non strutturali.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta richiede la modifica sostanziale della precedente Aua DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017 con parere Hera PA&S 161/2016;
- ✓ rispetto alla precedente autorizzazione le caratteristiche degli scarichi non sono cambiate, poiché l'impianto di betonaggio e di misto cementato nella produzione dei calcestruzzi è dotato di un sistema in cui le acque provenienti dal lavaggio delle betoniere, così come le acque meteoriche di dilavamento dell'area prossima alla betoniera, sono recuperate previa decantazione tramite un impianto di riciclaggio che ha un volume di 80 m³;
- ✓ le acque meteoriche di dilavamento sono suddivise in due diverse tipologie:
 - acque meteoriche di dilavamento delle superfici su cui vengono stoccati gli inerti, dalle tettoie, dalle coperture, dalle aree di transito dei mezzi d'opera e dalle aree accessorie (quali marciapiedi, parcheggi, ecc.);
 - acque meteoriche che dilvano l'ex-area di rifornimento carburanti, ora dedicata alla sosta sporadica dei mezzi operativi;
- ✓ lo stabilimento dispone di reti di raccolta distinte per le varie tipologie di reflui:
 - le acque meteoriche originate dal dilavamento dell'area più esterna in cui sono stoccati anche i materiali inerti, vengono avviate a due distinti impianti di trattamento per la prima pioggia definiti come P2 e P3;

- l'impianto di trattamento P2, posto sul lato di via Acqua Fredda è costituito da due unità separate e collegate tra loro, ha una capacità di invaso per le acque di prima pioggia del volume di 40 m³ ed è dotata di una pompa che solleva i reflui trattati e li invia allo scarico in pubblica fognatura;
 - l'impianto di trattamento P3 ha una capacità di invaso per le acque di prima pioggia del volume di 152 m³ e le acque trattate vengono per lo più riciclate per alimentare l'impianto di betonaggio;
 - entrambi gli impianti di prima pioggia dispongono di idoneo pozzetto di campionamento e controllo prima della miscelazione con altri componenti liquide definiti **SP2** e **SP3**;
 - i pozzetti sopradescritti sono assunti come punto di verifica e controllo delle caratteristiche qualito-qualitative degli scarichi;
 - in virtù delle caratteristiche degli impianti presenti a monte del punto di scarico è ritenuto congruente l'esecuzione di prelievi allo scarico anche di tipo istantaneo nel periodo di attivazione dello scarico.
- ✓ Nell'area di stabilimento si originano perciò i seguenti scarichi:
- scarico **S1** che recapita nella pubblica fognatura ed è originato dalla miscelazione di:
 - acque di prima pioggia dopo trattamento in sistemi di prima pioggia composti da dissabbiatore/disoleatore denominati P2 e P3;
 - acque domestiche dai bagni e dai servizi ubicati nell'edificio della Torretta di controllo trattate con fossa Imhoff;
 - acque meteoriche dall'ex area di rifornimento dei carburanti trattate con apposito disoleatore dedicato;
- Gli scarichi sopra riportati recapitano i reflui nella fognatura pubblica di tipo misto di via Cassola Traversa e quindi al depuratore intercomunale di Bazzano.
- ✓ Gli scarichi **S2a** e **S2b** costituiti dalle acque di seconda pioggia che si originano a monte dei trattamenti P2 e P3, hanno come recapito il canale Braglia e quindi il Torrente Samoggia e, non essendo in gestione alla scrivente Società, dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le:
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue di prima pioggia (industriali) precedentemente identificate e acque di dilavamento (sempre industriali) dall'ex area di dilavamento della piazzola carburanti;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

È prescritta, ove non presente:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo industriale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CALCESTRUZZI S.p.A. ubicato in Via Cassola Traversa snc, Loc.
Montevoglio, 40053, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque di seconda pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo
IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali denominato S2 formato dalle acque di seconda pioggia provenienti dalle vasche di prima pioggia e dai pozzetti scolmatori a monte delle vasche stesse.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - 1.1. le acque di seconda pioggia convogliate nello scarico S2 non siano mai interessate/contaminate da alcun inquinante;
 - 1.2. la rete fognaria di adduzione sia realizzata e mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
 - 1.3. sia fornita all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - 1.4. siano eseguiti interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto di depurazione a servizio delle acque di prima pioggia, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, articolati come di seguito indicato:
 - a) controllo del livello di sedimento depositatosi all'interno dei separatori e del livello

dello strato di oli trattenuti dal comparto di disoleazione;

b) controllo ed eventuale pulizia del filtro a coalescenza;

c) svuotamento periodico dei fanghi depositati nel sedimentatore, il cui livello non dovrà superare il 30 % del volume netto del comparto di separazione fanghi, da parte di ditte specializzate;

d) svuotamento periodico degli oli trattenuti nel comparto di disoleazione, il cui livello non dovrà superare il 20 % del volume netto della relativa vasca, da parte di ditte specializzate;

1.5. i fanghi raccolti siano allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta;

1.6. all'interno dell'impianto siano sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;

1.7. il titolare dello scarico comunichi ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;

1.8. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;

1.9. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPAE - Distretto Urbano/Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

2. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 7/10/2022.

Pratica Sinadoc 35702/2022. Documento redatto in data 8/5/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CALCESTRUZZI S.p.A. ubicato in Via Cassola Traversa snc, Loc. Monteveglio,
40053, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di betonaggio, miscela di componenti e vendita di calcestruzzo pronto all'uso svolta nello stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via Cassola Traversa, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CALCESTRUZZI S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 – E2

PROVENIENZA: CARICO AUTO BETONIERA – RIEMPIMENTO SILOS

Portata massima	8300 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E3 – E4 – E6

PROVENIENZA: SFIATO CARICO BILANCIA CEMENTO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO CARICO SILO CEMENTO

Portata massima 300 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SFIATO CARICO BILANCIA MISCELATORE

Portata massima 200 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia

rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 31.12.2017 salvo diversa

comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/12/2017 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CALCESTRUZZI S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CALCESTRUZZI S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 7/10/2022

Pratica Sinadoc 35702/2022. Documento redatto in data 8/5/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CALCESTRUZZI S.p.A. ubicato in Via Cassola Traversa snc, Loc.
Montevoglio, 40053, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO D

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Valsamoggia prot. Protocollo 64656/2016 agli atti di Arpae prot. 24462 del 22/12/2016 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Valsamoggia riportato nell'Allegato A al presente atto.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2017-55 del 09/01/2017.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 7/10/2022.

Pratica Sinadoc 35702/2022. Documento redatto in data 8/5/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.